

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 n. 231

APPENDICE

FINLOMBARDA S.P.A.

Versione del documento

Versione	Data	Descrizione
n. 1	28.02.2014	Appendice - Modello Organizzativo

Indice

Art. 24 Decreto Legislativo n. 231/01	3
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	3
Art. 24bis Decreto Legislativo n. 231/01	6
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	6
Art. 24 ter Decreto Legislativo n. 231/01	11
Delitti di criminalità organizzata	11
Art. 25 Decreto Legislativo n. 231/01	18
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.....	18
Art. 25 bis Decreto Legislativo n. 231/01	22
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	22
Art. 25 bis.1 Decreto Legislativo n.231/01	27
Delitti contro l'industria e il commercio	27
Art. 25 ter Decreto Legislativo n. 231/01	30
Reati societari.....	30
Art. 25 quater Decreto Legislativo n. 231/01	39
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....	39
Art. 25 quater.1 Decreto Legislativo n. 231/01	41
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	41
Art. 25 quinquies Decreto Legislativo n. 231/01	42
Delitti contro la personalità individuale	42
Art. 25 sexies Decreto Legislativo n. 231/01	45
Abusi di mercato.....	45
Art. 25 septies Decreto Legislativo n. 231/01	49
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	49
Art. 25 octies Decreto Legislativo n. 231/01	51
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	51
Art. 25 novies Decreto Legislativo n. 231/01	54
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	54
Art. 25 decies Decreto Legislativo n. 231/01	59
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	59
Art. 25 undecies Decreto Legislativo n. 231/01	60
Reati Ambientali	60
Art. 25 duodecies Decreto Legislativo n. 231/01	64
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare	64
Art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146	65
Reati transnazionali	65
Art. 187 quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico dell'intermediazione finanziaria	69
Responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abusi di mercato.....	69

Art. 24 Decreto Legislativo n. 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del **codice penale**.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
316-bis. Malversazione a danno dello Stato <i>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</i>	Sanzioni pecuniarie: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; <u>se il profitto per l'ente è di rilevante entità o il danno provocato di particolare gravità da 200 a 600 quote</u> , cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Commette tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, destina somme di denaro (contributi, sovvenzioni o finanziamenti), ricevute dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità europee, a fini diversi da quelli per cui erano finalizzate e riguardanti la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il reato non è escluso per il solo fatto che la diversa destinazione data ai finanziamenti pubblici, ottenuti per determinati scopi di pubblico interesse, sia anch'essa di pubblico interesse, o risulti comunque utile e/o urgente.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato <i>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</i>	Sanzioni pecuniarie: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; <u>se il profitto per l'ente è di rilevante entità o il danno provocato di particolare gravità da 200 a 600 quote</u> , cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Tale previsione normativa ha lo scopo di tutelare ogni possibile forma di attribuzione comunque agevolata di risorse pubbliche o comunitarie, a prescindere dal fatto che vengano definite “mutui agevolati” ed “altre erogazioni dello stesso tipo”.

Commette il reato chiunque consegua l'erogazione pubblica esibendo documentazione falsa o omettendo informazioni dovute; perché il crimine sia consumato è sufficiente il semplice utilizzo o presentazione di documentazione falsa o la mancata comunicazione di un dato rilevante. La disposizione in esame è dichiaratamente complementare rispetto a quella prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, vedi sotto), ipotesi nella quale si ricade qualora la condotta si concretizzi in un'attività fraudolenta ulteriore connotata da artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>640. Truffa <i>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:</i> <u>1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</u> <i>2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: <u>da 100 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; <u>se il profitto per l'ente è di rilevante entità o il danno provocato di particolare gravità da 200 a 600 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

La disposizione in esame è presa in considerazione ai fini di cui al Decreto con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'art. 640, comma 2, lett. a) prosegue con “o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”; chiaramente questa seconda ipotesi ha perso di rilevanza alla luce dell'abolizione del servizio di leva obbligatorio.

La fattispecie criminosa può essere commessa da “chiunque”, per mezzo di raggiri o artifici, dia luogo ai seguenti due eventi: a) induzione di taluno (nel caso in analisi, un ente pubblico o lo Stato) in errore; b) il conseguente profitto per l'autore del reato e il conseguente danno per la vittima in virtù del compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche <i>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: <u>da 100 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; <u>se il profitto per l'ente è di rilevante entità o il danno provocato di particolare gravità da 200 a 600 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale</p>

	revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
--	--

Tale specifica ipotesi di truffa si concretizza nell'ottenere indebitamente erogazioni pubbliche mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.

La condotta in esame si caratterizza per una attività fraudolenta (gli artifici e i raggiri) diversa e più grave del mendacio e della semplice omissione di informazioni dovute, che integra il precedente reato di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" di cui all'art. 316-ter c.p.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>640 ter. Frode informatica <i>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: <u>da 100 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; <u>se il profitto per l'ente è di rilevante entità o il danno provocato di particolare gravità da 200 a 600 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico. Integra la fattispecie di reato chiunque, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, ponga in essere uno dei seguenti comportamenti: a) una qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico; b) un intervento senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti.

Per quanto formalmente inserito tra i reati contro la Pubblica amministrazione, tale reato appare sostanzialmente assimilabile ai delitti informatici che seguono.

Art. 24bis Decreto Legislativo n. 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
491-bis. Documenti informatici. — <i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</i>	Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 103.291,36 a 619.748,28 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Tale fattispecie estende le fattispecie di falso (materiale ideologico) ai documenti informatici pubblici e privati.

Il falso materiale esclude la genuinità del documento e può presentarsi in due forme: (i) contraffazione (quando il documento è redatto da persona diversa da quella che appare essere il suo autore); (ii) alterazione (quando al documento, redatto da chi appare autore, siano state apportate modificazioni di qualsiasi specie quali aggiunte o cancellature, successivamente alla redazione. La falsità materiale attiene generalmente all'autore, alla data e al luogo di formazione dell'atto, alla struttura del documento.

Il falso ideologico si verifica, invece, ogniqualvolta il documento, non contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni menzognere (il legislatore parla di attestazione falsa); la falsità ideologica attiene dunque al contenuto del documento.

Ulteriore opportuna distinzione tra i reati riconducibili alla distinzione in analisi: mentre le falsità materiali sono sempre punibili in quanto giuridicamente rilevanti, le falsità ideologiche lo sono allorquando l'autore del falso sia altresì venuto meno ad un preciso obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero.

Ipotesi di falsità rilevanti:

- falsità materiale commessa dal privato - art. 482 c.p.
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 482 c.p.
- falsità in registri e notificazioni – art. 484 c.p.
- falsità in scrittura privata – art. 485 c.p.
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato – art. 486 c.p.
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali – art.488 c.p.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico <i>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre</i>	Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di

<p>anni.</p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</i></p> <p>1) <i>se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p>2) <i>se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p>3) <i>se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i></p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</i></p>	<p>pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
---	---

Con tale reato il legislatore ha inteso tutelare sia la libertà individuale sia il bene patrimoniale costituito dal mezzo informatico. La norma sanziona chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita del titolare (in pratica la norma intende sanzionare i cd. *hackers*). L'introduzione abusiva nel sistema informatico si realizza mediante l'accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi per accesso quello "logico" e cioè l'inizio di un colloquio con il *software* della macchina; ponendo il mantenimento, il legislatore ha inteso invece colpire i casi in cui l'introduzione avviene lecitamente, ma diviene illecita successivamente per il superamento di limiti posti all'originario accesso lecito.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p><i>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1 e 2 del quarto comma dell'art. 617-quater.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 300 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 77.468,52 a 464.811,21 €;</p> <p>sanzioni interdittive: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale norma mira a punire l'appropriazione indebita di parole chiave e codici segreti per accedere ai sistemi informatici o telematici. La condotta criminosa consiste nel:

- procurarsi (nel senso di adoperarsi per venirne in possesso) abusivamente una delle chiavi o codici suddetti; o
- riprodurre (abusivamente) una delle chiavi suddette; o
- diffondere, comunicare o consegnare i codici e le chiavi suddette; o
- fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere per l'accesso al sistema.

Il dolo è specifico, dovendo pertanto la condotta mirare a procurare un profitto a sé o ad altri ovvero ad arrecare un danno.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico <i>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 300 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 77.468,52 a 464.811,21 €; sanzioni interdittive: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale fattispecie sanziona la diffusione dei cd. virus informatici, ossia di programmi che, diffusi nei computer, danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi degli elaboratori. La condotta punita consiste nella diffusione, comunicazione o consegna, e cioè nella messa in circolazione di programmi virus, mentre la loro produzione nonché la semplice detenzione non danno origine ad alcun reato. Si precisa che l'elemento soggettivo che connota tale crimine si sostanzia in un dolo generico ma intenzionale, con ciò intendendo che la coscienza e volontà della condotta illecita deve accompagnarsi alla consapevolezza e volontà dell'essere la stessa capace di danneggiare un sistema informatico.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche <i>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i> <i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i> <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</i> <i>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (p. 357 s.), con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La condotta illecita di intercettazione va intesa quale presa di conoscenza, con o senza registrazione, in tutto o in parte, dei contenuti di una delle comunicazioni indicate. L'intercettazione deve essere fraudolenta, cioè con un mezzo o modalità che implicano frode, inganno, modalità occulte. La rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni suddette.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale fattispecie ha lo scopo di sanzionare le attività preparatorie all'intercettazione. Tali condotte devono realizzarsi "fuori dai casi consentiti dalla legge": i casi di intercettazione consentiti dalla legge sono indicati e disciplinati negli art. 266-271 del codice di procedura penale e da leggi speciali, quali ad es. la l. 356/1992.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

La condotta è quella tipica del reato di danneggiamento comune e consistente nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere sia le informazioni contenute nel sistema informatico sia i *software*.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali</p>

<p>deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
---	--

Le condotte criminose sono le medesime del reato precedente, ma il danneggiamento riguarda dati o programmi utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Le condotte criminose sono le medesime del reato precedente, ma il danneggiamento riguarda il funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale fattispecie si differenzia dalla precedente in quanto i sistemi informatici e telematici danneggiati devono essere di pubblica utilità.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica <i>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 103.291,36 a 619.748,28 €; sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Art. 24 ter Decreto Legislativo n. 231/01

Delitti di criminalità organizzata

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Art. 416 cod. pen. Associazione per delinquere <i>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600¹, 601² e 602³, nonché</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • SANZIONI PER L'IPOTESI DI CUI AL COMMA 6: sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; (NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA); altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna. • SANZIONI PER IPOTESI DIVERSE DAL COMMA 6:

¹ Articolo 600 c.p. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

² Articolo 601c.p. **Tratta di persone**

all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁴, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €;

sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; **(NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA);**

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

L'elemento costitutivo del delitto di associazione per delinquere è la creazione e la permanenza di un vincolo associativo al fine di commettere più delitti, il reato in esame si consuma pertanto nel momento in cui è costituita l'associazione e non è richiesto anche

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

³ Articolo 602 c.p. **Acquisto e alienazione di schiavi**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

⁴ Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**)

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

(omissis)

l'inizio dell'attività avuta di mira. L'associazione per delinquere differisce dal concorso di persone nel reato continuato in quanto l'accordo che dà vita alla costituzione dell'associazione è a carattere permanente e programmatico, mentre quello che determina il concorso è a carattere precario e contingente, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 416-bis cod. pen. Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <p><i>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; <u>(NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA)</u>;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

La particolarità dell'associazione di stampo mafioso è che essa non si pone necessariamente quale scopo la commissione di una pluralità di delitti, ben potendo essere costituita al generico scopo di acquisire potere potendo estendere la propria influenza, anche senza l'utilizzo di minaccia e violenza. Ciò che contraddistingue infatti le associazioni mafiose e simili è l'uso della forza intimidatrice nonché la condizione di assoggettamento ed

omertà in cui versano le vittime, non necessariamente ingenerate attraverso condotte di per sé penalmente rilevanti, utilizzando pertanto il c.d. metodo mafioso.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 416-ter cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso</p> <p><i>La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; (NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA);</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Autore del reato può essere solamente un uomo politico candidato alle elezioni ovvero chi lo sostiene e la condotta consiste nell'accordo tra intervenuto tra il candidato e i membri dell'associazione mafiosa con il quale questi ultimi si impegnano a procurare al primo una pluralità di voti (in un numero apprezzabile). Il reato si consuma con l'accettazione della promessa da parte del politico.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</p> <p><i>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i></p> <p><i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; (NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA);</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

La condotta illecita consiste nel privare una persona della sua libertà personale (intesa come possibilità di muoversi liberamente nello spazio) e perché si perfezioni il reato è necessario che la condotta illecita sia guidata dalla volontà di attuare la predetta privazione allo specifico scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri come prezzo della liberazione. Il delitto non è infatti integrato se non ricorre l'ingiustizia del profitto, per cui, se un creditore priva il debitore della libertà personale condizionando la liberazione alla promessa di pagamento del debito, egli non risponde del reato in analisi, ma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e in concorso con il sequestro di persona "semplice".

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 ⁵ , chi	Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote , cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;

⁵ Articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (**Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope**)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.

1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00.

2 bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da € 3.000,00 a € 26.000,00.

(omissis)

<p><i>promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</i></p>	<p>sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; (NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA); altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
--	---

Perché possa configurarsi il delitto in esame, che è una figura speciale di associazione criminosa, occorre: (i) l'esistenza di un vincolo associativo con la finalità di acquistare, detenere, distribuire, commerciare sostanze stupefacenti; (ii) la predisposizione dei mezzi comuni per la commissione di una serie di reati di questo tenore; (iii) la permanente cooperazione tra gli associati per la realizzazione del fine comune

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 407cod. proc. pen. Termini di durata massima delle indagini preliminari</p> <p><i>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.</i></p> <p><i>2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:</i></p> <p><i>a) i delitti appresso indicati:</i> (omissis)</p> <p><i>5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; (NB nel caso di ente o una sua unità organizzativa stabilmente utilizzata a scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato INTERDIZIONE DEFINITIVA);</p>

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110⁶.

altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

⁶ Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (**Armi e munizioni comuni da sparo**)

(omissis)

(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

(omissis)

Art. 25 Decreto Legislativo n. 231/01

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
317. Concussione <i>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</i>	Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il privato a dare o promettere denaro o altra utilità.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
318. Corruzione per un atto d'ufficio <i>Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i>	Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 51.645,68 a 309.874,14 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

La fattispecie di cui all'art. 318 del c.p. è indicata anche come corruzione impropria e si realizza qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività comunque dovuta. Il reato ha modalità alternative di realizzazione: a) con l'accettazione della promessa da parte del funzionario; b) con il ricevimento del denaro e o di altra utilità non dovuta. Il reato sussiste non solo quando il compenso non dovuto precede il compimento dell'atto del pubblico ufficiale (c.d. corruzione antecedente), ma altresì quando lo segue (c.d. corruzione susseguente).

In termini generali il reato di corruzione si distingue da quello di concussione perché in quest'ultimo il pubblico ufficiale usufruisce dello stato di timore creato nel soggetto passivo del reato sì da viziare o eliminarne la volontà o indurlo a compiere la pretesa illecita; nell'ambito della corruzione, corrotto e corruttore agiscono su un piano di parità ed in tal senso si giustifica la specularità delle pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio <i>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé</i>	Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle

<p><i>o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</i></p>	<p>autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
---	--

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 319 c.p. si parla di corruzione propria ed essa si realizza qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività contraria ai doveri dell'ufficio.

Il reato sussiste anche quando non sia individuato lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, se l'accordo corruttivo è diretto a condizionare l'attività del pubblico ufficiale agli interessi del privato. Costituisce corruzione, secondo la giurisprudenza, anche l'ipotesi in cui il pubblico funzionario sia stato, per così dire, messo a libro paga, in corrispettivo di una sua generale disponibilità a rendersi utile anche con violazioni dei suoi doveri d'ufficio.

Anche in tale caso vi è specularità nelle pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravata quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità 319 bis. Circostanze aggravanti <i>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>319-ter. Corruzione in atti giudiziari <i>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</i> <i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: per il comma 1 da 200 a 600 quote, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; per il comma 2 da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza</p>

	può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
--	--

La norma sanziona i fatti di concussione e corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>319-quaer. Induzione indebita a dare o promettere utilità <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità e' punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>322. Istigazione alla corruzione <i>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</i> <i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i> <i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: per i commi 1 e 3 da 100 a 200 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 51.645,68 a 309.874,14 €; per i commi 2 e 4 da 200 a 600 quote, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 154.937,04 a 929.622,42 €; sanzioni interdittive: per i commi 2 e 4 (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale fattispecie criminosa è integrata dalla sola offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Integra il reato anche la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale un'offerta non determinata e lasci la quantificazione al destinatario della richiesta.

Si precisa che il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio non è escluso dalla tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale.

NB Le sanzioni pecuniarie previste per le fattispecie indicate nell'art. 25 del Decreto si applicano anche quando i reati sono commessi dalle persone di cui agli artt. 320 e 322-bis.

320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Tale disposizione prevede che le norme in tema di corruzione impropria (art. 318 c.p.) e di corruzione propria (art. 319 c.p.) si applichino anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La norma estende la punibilità degli atti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità europee e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, assimilando ai nostri pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro che, nelle sedi internazionali sopra menzionate, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle del nostro ordinamento.

NB Inoltre:

321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 25bis Decreto Legislativo n. 231/01

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate <i>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. chiunque, contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i><i>2. chiunque, altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i><i>3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i><i>4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>454. Alterazione di monete. <i>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Si ha **contraffazione** di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrica ex novo una moneta falsa, mentre sussiste l'**alterazione** nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale. In entrambe le fattispecie indicate vengono punite sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. <i>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: quelle previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 ridotte da 1/3 alla metà; sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

L'ipotesi di cui all'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. <i>Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 51.645,68 a 309.874,14 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

In tale fattispecie, al contrario rispetto alla precedente, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

N.B. Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("**Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete**"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra indicate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. <i>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: quelle previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di 1/3; sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 453, 455 e 457 del c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. <i>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: <u>da 100 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. <i>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: <u>da 100 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Le ipotesi di cui agli articoli 460 e 461 si concretizzano nella predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi: l'una concernente la contraffazione di carta filigranata; l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. <i>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.</i> <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: per il comma 1 <u>da 100 a 300 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 77.468,52 a 464.811,21 €; per il comma 2 <u>da 100 a 200 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 51.645,68 a 309.874,14 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Con tale norma viene punito il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati, indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento nell'alterazione o contraffazione.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. <i>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.</i> <i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Sono punibili le condotte di contraffazione, alterazione e ed uso di:

- marchi cioè di contrassegni rappresentativi della provenienza di un prodotto o di una qualsiasi merce da un determinata impresa industriale o commerciale (marchi non registrati sono esclusi da tale tutela penale);
- segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali: secondo un'interpretazione con tale espressione dovrebbero intendersi i contrassegni diversi dai marchi quali ad es. la denominazione di origine e le indicazioni di provenienza; questa interpretazione rimane comunque isolata e soprattutto in ambito giurisprudenziale la locuzione in analisi è considerata in realtà superflua e ripetitiva rispetto ai marchi (registrati) vero oggetto della tutela penale di cui al presente articolo;
- brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri: il brevetto è l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione ad un ad un soggetto. I brevetti non sono contrassegni ma documenti pubblici.

Per contraffazione si intende riproduzione abusiva del marchio in modo tale che il marchio contraffatto sia in grado di indicare falsamente un prodotto e il contrassegno impresso come provenienti dal titolare del marchio registrato; per alterazione si intende la modifica del significato di rappresentazione di un singolo contrassegno nel senso che, rispetto alla contraffazione, la riproduzione è parziale ma tale da confondere con il marchio originario. Con il termine uso si fa riferimento ad un impiego commerciale o industriale di marchi da altri falsificati.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. <i>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.</i> <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla</p>

<p><i>vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</i></p>	<p>commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
---	--

La detenzione per la vendita si consuma non appena il soggetto attivo sia entrato in possesso della merce contrassegnata, per porla in vendita. Il delitto in commento si realizza anche attraverso il compimento di un atto isolato di messa in vendita.

La messa in circolazione ricomprende tutte le altre ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti falsamente contrassegnati; pur non essendo richiesto il fine di lucro sono rilevanti le condotte che comportano la messa in contatto della merce con i consumatori.

Art. 25bis.1 Decreto Legislativo n.231/01

Delitti contro l'industria e il commercio

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
Articolo 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.	Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Tale norma vuole tutelare il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai privati, nell'ottica più generale di tutela dell'interesse economico nazionale. Il delitto si consuma attraverso il compimento dell'atto di violenza o con l'uso del mezzo fraudolento (cioè con qualsiasi artificio o raggio capace di trarre in inganno), non è necessario che da essi sia effettivamente derivato il turbamento o l'impedimento dell'altrui attività industriale o commerciale. Le espressioni industria e commercio si riferiscono a qualsiasi attività industriale e commerciale, comprese quelle del cd. terziario quali quella assicurativa, bancaria, di trasporto ecc.. E' discusso se la cd. concorrenza sleale costituisca un mezzo fraudolento attraverso cui si possa realizzare il delitto in esame e la giurisprudenza appare orientata ad escluderlo.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
Articolo 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Sanzione pecuniaria: da 100 a 800 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Scopo della norma è sia quello di tutelare la libertà dell'industria e del commercio, sia colpire le associazioni mafiose e di tipo analogo in quanto tra i sistemi più usati dalla mafia e da associazioni consimili vi è quello di intimidire, con violenza o minaccia, tutti i possibili concorrenti nelle attività di loro interesse. La nozione di illecita concorrenza non si identifica con quella di concorrenza sleale in quanto questa consiste nell'utilizzo di mezzi fraudolenti attuati nell'ambito di un'attività concorrenziale, per quanto scorretta, mentre l'illecita concorrenza prevista nell'art. 513-bis tende ad eliminare i concorrenti mediante atti violenti o minacciosi finalizzati a reprimere le loro capacità di autodeterminarsi.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 514 Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 800 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 515 Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

<p>€ 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	
--	--

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: <u>da 100 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Art. 25ter Decreto Legislativo n. 231/01

Reati societari

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice civile.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2621. False comunicazioni sociali <i>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</i> <i>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.</i> <i>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.</i> <i>Nei casi preveduti dai commi terzo e quarto ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 300 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 77.468,52 a 464.811,21 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
<p>2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori <i>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché</i></p>	<p>Sanzioni pecuniarie: per il comma 1 da <u>300 a 660 quote</u>, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 170.430,78 a 1.022.584,66 €; per il comma 3 da <u>400 a 800 quote</u>, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da 2 a 6 anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Il reato di false comunicazioni sociali si realizza attraverso l'esposizione, all'interno del bilancio (si intende il bilancio d'esercizio, quello consolidato di gruppo e qualsiasi altro bilancio straordinario o prospetto contabile la cui redazione sia obbligatoria per legge), delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge (sono chiaramente esclusi gli atti societari non previsti da una disposizione legislativa quali i comunicati stampa e le dichiarazioni orali in sede assembleare o consiliare, così come gli scambi di informazioni tra gli organi societari), di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Affinché il reato sia pienamente integrato è altresì necessario che il fine perseguito da chi lo pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico, cioè i destinatari delle comunicazioni.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione. La norma prevede soglie quantitative al di sotto delle quali è esclusa la punibilità. Il dovere di verità non autorizza però a discostarsi dal vero neanche al di sotto delle soglie.

In questo senso, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso, inoltre, il fatto non è punibile se avviene in conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nell'ipotesi di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, disciplinata dal successivo art. 2622 c.c., l'ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale ad un socio o ad un creditore.

Falso in prospetto

L'art. 34 della Legge sul Risparmio (Legge 28 dicembre 2005 n. 262) ha abrogato il reato presupposto di cui all'art. **2623** del codice civile, ovvero il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie, dal medesimo titolo, inserita all'art. 173 *bis* del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Quanto ai possibili riflessi ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente si precisa che, essendo l'art. 2623 del codice civile contemplato dall'articolo 25-*ter*, comma 1, lettere f) e g), del Decreto 231 fra i reati societari costituenti presupposto del relativo illecito amministrativo, la sua abrogazione ha di fatto comportato l'uscita dal catalogo dei reati presupposto.

Come prevedeva anche il testo abrogato, il reato di falso in prospetto ancora oggi consiste nell'espone false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Ulteriori elementi necessari all'integrazione del reato riguardano l'intenzione di chi agisce di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri e l'idoneità delle informazioni false od omesse ad indurre in errore i loro destinatari.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

L'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo **2624** del codice civile riguardante il reato in oggetto.

Poiché l'art. 2624 del codice civile era contemplato dall'articolo 25-*ter*, comma 1, lettere f) e g), del Decreto 231 fra i reati societari costituenti presupposto del relativo illecito amministrativo, la sua abrogazione ha di fatto comportato l'uscita dal catalogo dei reati presupposto.

La norma codicistica sanzionava peraltro la condotta dei revisori che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestavano il falso ovvero occultavano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, rendendo la fattispecie applicabile alle società di revisione.

Per completezza si evidenzia che il decreto n. 39/2010 citato ha contemporaneamente introdotto all'articolo 27 la fattispecie criminosa di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", mantenendo in sostanza la fattispecie nell'ordinamento penale domestico, ma, per il meccanismo illustrato a commento del "Falso in prospetto", mancando di inserirla tra i reati presupposto della responsabilità di cui al Decreto.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2625. Impedito controllo <i>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</i> <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>200</u> a 360 quote, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 92.962,24 a 557.773,46 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche abbia procurato un danno ai soci.

L'articolo 37, comma 35, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'originaria versione dell'articolo 2625, primo comma, del codice civile (come evidenziato nello schema), escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
2626. Indebita restituzione dei conferimenti <i>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i>	Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 360 quote</u> , cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 92.962,24 a 557.773,46 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Integra il reato il comportamento degli amministratori (anche di fatto) che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. La restituzione simulata può avvenire anche attraverso il pagamento di debiti inesistenti e la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti può realizzarsi anche attraverso negozi unilaterali e/o contratti e riguardare anche un solo socio.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve <i>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</i>	Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 260 quote</u> , cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 67.139,4 a 402.836,38 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Il reato si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; l'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue).

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società</i>	Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 360 quote</u> , cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 92.962,24 a 557.773,46 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal codice civile e dalla normativa regolamentare in materia di emittenti; il codice civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati. Si fa presente che la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori <i>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 660 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 170.430,78 a 1.022.584,66 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori, creando un pregiudizio ai creditori medesimi. Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2629-bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi <i>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale reato si realizza quando si verificano entrambi i seguenti elementi:

a) siano violati gli obblighi imposti dall'articolo 2391, primo comma del codice civile, riguardanti:

- la comunicazione di “ogni” interesse, per conto proprio o di terzi, che un amministratore abbia in una determinata operazione della società. Tale comunicazione deve essere alquanto circostanziata (deve infatti precisare natura, termini, origine e portata dell’interesse) e va effettuata nei confronti degli altri amministratori e dei sindaci;
- in ipotesi di amministratore delegato è prevista anche l’astensione; in quella di amministratore unico la notizia va data anche alla prima assemblea utile;

b) in conseguenza dell’omessa comunicazione o della mancata astensione di cui al punto a), siano derivati danni a terzi o alla società medesima.

Possono commettere il reato coloro che svolgono funzioni di amministratore in società quotate, società con azionariato diffuso, banche, SIM, SGR, SICAV, intermediari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, assicurazioni, società autorizzate a gestire forme pensionistiche complementari.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all’ente
<p>2632. Formazione fittizia del capitale <i>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 360 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 92.962,24 a 557.773,46 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all’ente
<p>2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori <i>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>300 a 660 quote</u>, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 170.430,78 a 1.022.584,66 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Il reato si verifica nell’ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli; è necessario altresì che derivi un danno ai creditori. Il reato si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all’ente
<p>2635. Corruzione tra privati <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 400 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 103.291,36 a 619.748,28 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

<p><i>inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i></p> <p>Chi da' o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p><i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</i></p>	
--	--

N.B. La responsabilità degli enti scatta solo con riguardo alla ipotesi di cui al terzo comma e quindi solo in capo alla società del corruttore.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2636. Illecita influenza sull'assemblea <i>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>300 a 660 quote</u>, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 170.430,78 a 1.022.584,66 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Il reato può essere commesso da chiunque compia atti simulati o fraudolenti che di fatto hanno determinato la maggioranza assembleare, rimanendo pertanto esclusi da ciò quegli atti che hanno dato luogo ad una influenza non significativa; il tutto al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2637. Aggiotaggio <i>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>400 a 1000 quote</u>, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Nell'ambito dell'aggiotaggio vengono punite due diverse ipotesi criminose:

- a) la prima costituita dalla condotta idonea a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- b) la seconda diretta a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

Per quanto riguarda la prima fattispecie possono individuarsi diverse condotte in grado di integrarla:

- la prima del riguardante la divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero;
- la seconda relativa al compimento di operazioni simulate e comprendente sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute;
- da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purchè idonei a conseguire un'alterazione sensibile del prezzo degli strumenti non quotati.

Tale ipotesi di reato, per quanto annoverata tra i reati societari, ha strette ed evidenti analogie con il reato di manipolazioni di mercato da cui si differenzia essenzialmente per l'oggetto su cui incidono le manipolazioni:

rispetto alla fattispecie qui in analisi rilevano gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata fatta domanda di quotazione, mentre ai fini del delitto di *market manipulation* rileva la definizione di cui all'articolo 180, comma 1, lett. a), TUF, con ciò intendendosi strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza <i>Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi:

a) qualora determinati soggetti (amministratori, direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la

situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, perché il reato si perfezioni è altresì necessario che la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza;

b) qualora l'attività dell'Autorità di Pubblica Vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta positiva nonché dall'omissione di comunicazioni dovute, da parte degli stessi soggetti sopra indicati, indipendentemente dal fine perseguito.

Si precisa che quando la norma parla di "comunicazioni previste in base alla legge", dottrina e giurisprudenza sono giunte a ritenere rilevanti le anche le comunicazioni trasmesse alle autorità in forza di richieste o istruzioni da questa formulate nell'esercizio dei propri poteri o prerogative (quali ad es. anche una nota contenente controdeduzioni al verbale ispettivo); inoltre, il riferimento alle "comunicazioni dovute" è interpretato nel senso di dovute in virtù non solo di norma di legge, ma anche di disposizioni amministrative e regolamenti di organizzazione.

NB Per TUTTI i reati di cui all'art. 25ter del Decreto: se il profitto del reato è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.

Art. 25quater Decreto Legislativo n. 231/01

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25quater del Decreto si distingue dalle altre disposizioni in quanto non contiene elenco determinato e tassativo di reati presupposto, ma si riferisce ad una categoria generica di fattispecie accomunate da finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando così per la definizione specifica dei casi al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Quanto al codice penale vengono in considerazione i delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, i delitti contro i diritti politici del cittadino, i delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti.

Quanto alle leggi speciali merita una segnalazione particolare l'art.1 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 che prevede una circostanza aggravante per qualsiasi reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sicché qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente volti a punire il terrorismo, può diventare, laddove commesso con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, tra quelli presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Alla luce di ciò appare pertanto opportuno individuare correttamente la nozione di **finalità di (i) terrorismo o (ii) eversione dell'ordine democratico**:

- (i) non esiste nel nostro ordinamento una precisa definizione e a tal proposito appare utile rifarsi alla decisione-quadro del 6 dicembre 2001, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea, la quale definisce reato terrorista “gli atti intenzionali che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale” quando “l'autore li commette allo scopo di intimidire gravemente una popolazione o parte di essa” o per “costringere indebitamente poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi” o infine “per destabilizzare gravemente o arrecare seri danni alle fondamentali strutture politiche, costituzionali e economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale”;
- (ii) essa corrisponde alla definizione di “eversione dell'ordine costituzionale” e più precisamente si riferisce agli atti diretti a ledere o mettere in pericolo il nostro assetto costituzionale e a sovvertire le modalità con cui la Costituzione precisa e tutela le libertà individuali, i rapporti tra individuo e Stato e la dialettica politica.

Sanzioni applicabili all'ente

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni: la **sanzione pecuniaria** va da 200 a 700 quote, cioè nel minimo da 51.645,69 a 309.874,14 € e nel massimo da 180.759,88 a 1.084.559,49 €;
- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o all'ergastolo: la **sanzione pecuniaria** va da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;
- in entrambi i casi: **sanzioni interdittive** (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali

alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive e la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Art. 25quater.1 Decreto Legislativo n. 231/01

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>583-bis codice penale Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i> <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i> <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 180.759,88 a 1.084.559,49 €;</p> <p>sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive e la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p> <p>NB Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.</p>

Art. 25quinquies Decreto Legislativo n. 231/01

Delitti contro la personalità individuale

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. <i>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>400 a 1000</u> quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;</p> <p>Sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>600bis. Prostituzione minorile. <i>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15493 euro a 154937 euro.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.</i></p> <p><i>Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.</i></p>	<p>Per il comma 1 (anche se relativi al materiale pornografico di cui al 600.quater.1)</p> <p>Sanzioni pecuniarie: da <u>300 a 800</u> quote cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,56 €;</p> <p>Sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive e la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p> <p>Per il comma 2 (anche se relativi al materiale pornografico di cui al 600.quater.1)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 700</u> quote cioè nel minimo da 51.645,68</p>

	a 309.874,14 € e nel massimo da 180.759,88 a 1.084.559,49 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>600ter. Pornografia minorile. <i>Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i></p>	<p>Per i commi 1 e 2 (anche se relativi al materiale pornografico ex 600.quer.1)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da <u>300 a 800</u> quote cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,56 €;</p> <p>Sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive e la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p> <p>Per i commi 3 e 4 (anche se relativi al materiale pornografico ex 600.quer.1)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da <u>200 a 700</u> quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 180.759,88 a 1.084.559,49 €;</p> <p>altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>600quater. Detenzione di materiale pornografico. <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</i></p> <p><i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i></p>	<p>Anche se riguardante materiale pornografico di cui al 600.quer.1</p> <p>sanzione pecuniaria: da <u>200 a 700</u> quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 180.759,88 a 1.084.559,49 €;</p> <p>altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

<p>600quater.1. Pornografia virtuale. <i>Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i></p> <p><i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</i></p>
--

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>600quinq. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>300 a 800</u> quote cioè nel minimo da 77.468,52 a</p>

<p>prostituzione minorile. <i>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15943 euro a 154937 euro.</i></p>	<p>464.811,21 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,56 €; Sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive e la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
--	--

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>601. Tratta di persone. <i>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>400 a 1000</u> quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; Sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>602. Acquisto e alienazione di schiavi. <i>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>400 a 1000</u> quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Art. 25sexies Decreto Legislativo n. 231/01

Abusi di mercato

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico dell'intermediazione finanziaria".

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>184. Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni (portati da 2 a 12 anni dall'art. 39 della L. 262/05) e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni (portati da quarantamila a 6 milioni dall'art. 39 della L. 262/05) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 € (N.B. In ipotesi di prodotto o profitto dell'ente di "rilevante entità" la sanzione può essere aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto di "rilevante entità");</p> <p>altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Nella descrizione del reato di **abuso di informazioni privilegiate** appare opportuno, innanzitutto, individuare con precisione i soggetti, persone fisiche, che possono rendersi autori materiali del reato. Si distingue in proposito tra:

- il cd. **insider primario**, a sua volta individuato in:
 - **corporate insider**: si tratta del "membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente" che utilizzi l'informazione per fini diversi da quelli attinenti la gestione, la direzione o il controllo della società. Tali soggetti hanno accesso diretto ed immediato all'informazione societaria di cui godono;

- *socio insider*, ossia il titolare di una partecipazione societaria dell'emittente, indipendentemente dall'entità della partecipazione ovvero della tipologia di azioni possedute;
- *temporary insider*, rientra in tale definizione il soggetto che esercita un'attività lavorativa (dipendente della società etc.), una professione (consulente esterno etc.) o una funzione, anche pubblica (quale ad esempio quella di membro di un'autorità di vigilanza), o un ufficio;
- il cd. *insider criminale* che è una figura decisamente particolare di soggetto attivo del reato, trattandosi di colui che ha appreso informazioni privilegiate a causa dell'esecuzione o preparazione di attività delittuose. Tale ipotesi può verificarsi, ad esempio, con l'acquisizione di notizie riservate a seguito dell'abusivo accesso ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.), piuttosto che della violazione di corrispondenza (art. 616 c.p.) ecc.;

non è invece più penalmente perseguibile il c.d. *tippee* o *insider secondario*, ossia il soggetto che utilizzi l'informazione indebitamente rivelata dall'*insider* per compiere operazioni su strumenti finanziari: tale condotta potrà, però, essere punita a titolo di illecito amministrativo.

Per quanto riguarda la condotta criminosa, o meglio, le condotte criminose attraverso cui può consumarsi il reato esse si distinguono in:

- *trading*, ossia l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. E' opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di "utilizzazione" comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permuta ecc.;
- *tipping* ad indicare l'indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso il cui *insider primario* comunichi la notizia privilegiata "al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio", espressione che viene oggi utilizzata in luogo di quella – prevista dal previgente art. 180 TUF – di comunicazione "senza giustificato motivo";
- *tuyautage*, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'*insider* non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Non dovrebbe rilevare penalmente invece il c.d. *insider non trading*, ossia l'astensione dal compimento di operazioni su strumenti finanziari motivata dal possesso o dall'apprendimento di un'informazione privilegiata che, ad esempio, induca l'investitore a non alienare titoli di cui aveva deciso di disfarsi in ragione della notizia del prossimo incremento di valore degli stessi.

Nozione fondamentale per individuare con precisione i confini dell'*insider trading* è quella relativa all'*informazione privilegiata*, che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del TUF, si connota come "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". Lo stesso art. 181, al comma 4, precisa ulteriormente la nozione di notizia *price sensitive*, definendola come "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento". La norma puntualizza altresì il significato di carattere preciso che un'informazione possiede se: "a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera

a) sui prezzi degli strumenti finanziari”. È indubbio che, nonostante gli sforzi del legislatore prima comunitario e poi nazionale, permangano nella definizione normativa margini di elasticità concettuali forse difficilmente eliminabili, ma che, nella prassi applicativa, rischiano di determinare non poche distorsioni interpretative.

Si richiama l'attenzione al fatto che, con riferimento alle raccomandazioni di investimento, per quanto come si evince dalla Direttiva in tema di abusi di mercato (considerando 31 Direttiva 2003/6/CE) e da rilevanti opinioni dottrinarie, esse non possano essere considerate informazioni privilegiate, al tempo stesso non può non prendersi in considerazione che la circostanza relativa al *timing* di diffusione può rilevare forse di più del contenuto degli studi e soprattutto che la prossima diffusione di ricerche o studi o raccomandazioni di investimento può costituire un'informazione privilegiata come indicato dal CESR nelle linee guida di livello 2 fornite alla Commissione Europea (cfr. CESR/02-089d, pag. 14) e riproposte (cfr. CESR/06-562, pag. 8 ed CESR/06-562b, documento di Livello 3, pubblicato a luglio 2007 su www.cesr.eu) che includono in una lista esemplificativa di informazioni privilegiate.

Si evidenzia altresì il disposto di cui all'art. 181, comma 5, del TUF in base a cui “nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”: tale precisazione appare di particolare interesse con riferimento agli operatori che prestino servizi di investimento ovvero attività a questi accessorie, precludendo l'utilizzo o la comunicazione di informazioni apprese in ragione della propria qualità di intermediario per fini diversi rispetto a quelli per cui l'ordine di esecuzione è stato conferito.

Un accenno infine all'elemento soggettivo del reato, consistente nella consapevolezza di detenere informazioni privilegiate che abbiano i caratteri descritti dall'art. 181 TUF (non essendo ovviamente necessaria l'esatta conoscenza del contenuto di detta disposizione normativa, ma soltanto l'astratta rappresentazione dei presupposti di fatto su cui essa si fonda) e nella volontà di avvalersene compiendo le operazioni descritte dall'art. 184 ovvero di comunicarle ad altri o di consigliare a terzi il compimento delle operazioni medesime.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>185. Manipolazioni del mercato</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni (portati da 2 a 12 anni dall'art. 39 della L. 262/05) e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni (portati da quarantamila a 10 milioni dall'art. 39 della L. 262/05).</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>	<p>Sanzione pecuniaria: da <u>400 a 1000</u> quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 € (N.B. In ipotesi di prodotto o profitto dell'ente di “rilevante entità” la sanzione può essere aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto di “rilevante entità”);</p> <p>altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

La condotta criminosa, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con due distinte modalità:

1. manipolazioni del mercato realizzate tramite la diffusione di notizie false (le cd. manipolazioni informative o *information based manipulation*). Questa modalità di realizzazione del reato, attinente la diffusione di notizie, presuppone la propagazione in qualsiasi modo di una o più notizie. Non integra l'illecito rivelare la notizia falsa ad una o pochissime persone, ma veicolarla ad un numero esteso di destinatari già determinati o (più spesso) indeterminabili, attraverso ad es. messaggi non personalizzati a più clienti via e-mail;
2. manipolazioni condotte tramite operazioni simulate che incrementino artificiosamente il valore degli strumenti finanziari o il volume degli scambi ad essi attinenti (le cd. manipolazioni operative o *market based manipulation*). Nell'ambito di questa seconda modalità si precisa che i valori degli strumenti finanziari possono essere alterati sia con operazioni effettive (*trade based manipulation*) che con operazioni fittizie (*wash sales/matched orders*). Si riporta di seguito il disposto dell'art. 1.2 della Direttiva 2003/6/CE che contribuisce a meglio delineare la condotta del reato, precisando che la "manipolazione del mercato" consiste in:
 - a) *operazioni o ordini di compravendita:*
 - che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari, ovvero
 - che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato in questione;
 - b) *operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;*
 - c) *la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti".*

Tale condotta criminosa, sostanzialmente coincidente con quella dell'aggiotaggio di cui all'articolo 2637 c.c., se ne differenzia per la definizione di strumenti finanziari applicabili all'una e all'altra fattispecie: nel caso infatti dell'aggiotaggio rilevano gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata fatta domanda di quotazione, mentre ai fini del delitto di *market manipulation* rileva la definizione di cui all'articolo 180, comma 1, lett. a), TUF, con ciò intendendosi strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Art. 25septies Decreto Legislativo n. 231/01

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>589. Omicidio colposo. <i>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.</i> <i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.</i></p>	<p><u>SE IL REATO E' COMMESSO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 55' DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08:</u> sanzione pecuniaria: 1000 quote, cioè da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p> <p><u>SE IL REATO E' COMMESSO IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:</u> sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote, cioè nel minimo da 64557,11 a 387342,67 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; sanzioni interdittive (per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

⁷ Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di

lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

(omissis)

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>590. Lesioni personali colpose <i>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i> <i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i> <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i></p>	<p>Per il reato di cui al comma 3: Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote e cioè nel minimo da 25822,84 a 154937,07 e nel massimo da 64536 a 387342,67 €; sanzioni interdittive (per una durata non superiore a 6 mesi): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Gli eventi che connotano i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto sono:

- la morte nel caso dell'**omicidio** di cui all'art. **589 c.p.**;
- le lesioni **gravi** nell'ipotesi di cui all'art. **590 c.p.**:
 - che abbiano messo in pericolo la vita delle persone; oppure
 - che abbiano causato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie normali occupazioni protratte per un periodo di oltre 40 giorni; oppure
 - che abbiano causato un indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- e lesioni **gravissime** sempre nell'ipotesi di cui all'art. **590 c.p.**:
 - in cui vi è stata la perdita di un senso o di un arto o una mutilazione che rende l'arto inservibile; oppure
 - in cui vi è stata la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; oppure
 - in cui si è verificata una permanente e grave difficoltà della capacità di comunicare; oppure infine
 - in cui si è verificata la deformazione o lo sfregio permanente del viso (intesi come compromissione anche delle "zone di contorno", cioè della mandibola e della parte superiore e laterale del collo).

Le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p., rispetto agli tutti gli altri reati presupposto, si caratterizzano per l'essere reati "colposi" che radicano la responsabilità dell'ente qualora conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ciò significa che le norme che prevedono obblighi cautelari in capo all'azienda a tutela dei propri lavoratori svolgono, nell'ambito della configurazione e conseguente accertamento dell'illecito, una duplice funzione: da un lato in relazione alla sussistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni; dall'altro in quanto le suddette norme cautelari individuano il contenuto della colpa imputata all'autore del reato.

L'inserimento dei reati colposi nell'alveo dei reati presupposto ha creato non pochi dubbi interpretativi ed applicativi, stante la presenza, tra i criteri di imputazione del reato all'ente, dell'interesse o vantaggio di quest'ultimo, difficilmente prospettabili rispetto alla morte o alle lesioni di un dipendente. Una interpretazione conservativa della norma concepisce però il vantaggio in termini, ad esempio, di "risparmio di spesa derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo periodico sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti piuttosto o alla mancata formazione del personale".

Art. 25octies Decreto Legislativo n. 231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli del codice penale.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>648. Ricettazione <i>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.</i> <i>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria (1): da 200 a 800 quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; Sanzione pecuniaria (2) (se il denaro, beni o utilità provengono da reato per cui è stabilita la reclusione superiore nel massimo a 5 anni): da 400 a 1000 quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €; Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Tale reato si consuma allorché denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto vengano:

- ❖ acquistate (l'acquisto va inteso in senso lato come comprensivo di qualsiasi atto negoziale che determini il trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale altrui)
- ❖ ricevute (quando se ne viene in materiale possesso)
- ❖ occultate (quando sono nascoste anche solo temporaneamente)
- ❖ o comunque vi sia intromissione da parte del soggetto agente per farle acquistare, ricevere o occultare

Perché il reato si consumi è necessario il cd. dolo specifico, sicché colui che agisce deve farlo con la coscienza e volontà di acquistare, ricevere, occultare beni di provenienza illecita o comunque intromettersi allo scopo di ottenere per sé o per altri un profitto. È richiesta la consapevolezza della provenienza illecita che non significa però la precisa rappresentazione delle circostanze spazio-temporali del reato da cui proviene il bene/denaro.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
648bis. Riciclaggio	Sanzione pecuniaria (1) :

<p><i>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</i></p>	<p>da <u>200 a 800</u> quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €;</p> <p>Sanzione pecuniaria (2) (se il denaro, beni o utilità provengono da reato per cui è stabilita la reclusione superiore nel massimo a 5 anni):</p> <p>da <u>400 a 1000</u> quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;</p> <p>Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a 2 anni):</p> <p>interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni:</p> <p>la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>
---	--

Tale attività delittuosa si sostanzia:

- ❖ nella sostituzione (nel senso di rimpiazzare denaro o altri valori di provenienza illecita con altri "puliti")
- ❖ nel trasferimento (nel senso di un passaggio dalla sfera giuridico-patrimoniale di un soggetto a quella di un altro)

di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

- ❖ Vi è poi l'ulteriore modalità di realizzazione del reato consistente nell'ostacolare attraverso altre operazioni (cioè operazioni diverse dalla sostituzione o dal trasferimento) la provenienza illecita/delittuosa del denaro dei beni o delle altre utilità.

Per tale fattispecie il dolo è semplice nel senso che è necessario, ma al tempo stesso sufficiente, che chi agisce abbia la coscienza e volontà di commettere operazioni di trasferimento o sostituzione ovvero di ripulitura di denaro, beni o altra utilità. Anche in tal caso la consapevolezza della provenienza illecita non significa la precisa rappresentazione delle circostanze spazio-temporali del delitto da cui proviene il bene/denaro.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>648ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria (1):</p> <p>da <u>200 a 800</u> quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €;</p> <p>Sanzione pecuniaria (2) (se il denaro, beni o utilità provengono da reato per cui è stabilita la reclusione superiore nel massimo a 5 anni):</p> <p>da <u>400 a 1000</u> quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;</p> <p>Sanzioni interdittive (per una durata non superiore a 2 anni):</p> <p>interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di</p>

	pubblicizzare beni o servizi; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.
--	--

Con questa fattispecie il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che comunque contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali, colpendo una serie di attività di investimento apparentemente legali, ma che in realtà costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere denaro proveniente da attività criminose. Tali settori di investimento possono essere i più vari: dagli appalti, al commercio, alle concessioni, alle attività di gioco e scommesse e persino all'assistenza sanitaria (case di cura e laboratori di analisi).

La natura sussidiaria della norma, derivante dalla clausola di riserva in essa contenuta, ne rende difficile l'applicazione posto che nella maggior parte dei casi l'impiego di denaro o valori di provenienza illecita è preceduto dal riciclaggio degli stessi.

Art. 25novies Decreto Legislativo n. 231/01

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I numeri dei reati indicati si riferiscono ad articoli della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 171 - 1. <i>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i> (omissis) <i>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i> (omissis).</p> <p>2. <i>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</i></p> <p>3. <i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. (omissis)</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive⁸ (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

⁸ Resta comunque fermo quanto già previsto dall'articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**)

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

L'illecito di cui alla lettera a-bis del comma 1 si consuma attraverso la messa a disposizione su reti telematiche di opere dell'ingegno protette. Sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica; 7) le opere fotografiche; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 171-bis - 1. <i>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p>2. <i>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive⁹ (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Le condotte sanzionate al comma 1 sono l'abusiva duplicazione, la distribuzione (importazione, vendita detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale), il noleggio (locazione) a fine di profitto. Queste violazioni possono essere compiute anche tramite internet (*downloading* non autorizzato) e sono da considerarsi abusive quando compiute senza il consenso dei titolari, come anche quando riguardino "programmi contenuti in supporti NON contrassegnati dalla S.I.A.E."; quest'ultima disposizione è da intendersi nel senso che è punito chiunque, per trarne profitto, duplica, importa, distribuisce, vende, detiene a fini commerciali o imprenditoriali o noleggia qualsiasi mezzo inteso unicamente a

⁹ Si veda nota 7.

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Il comma 2 riguarda le violazioni compiute sulle banche-dati e in questo caso la mancanza del contrassegno S.I.A.E. è elemento costitutivo del reato. Sono punite la riproduzione (compreso il trasferimento su altro supporto), distribuzione, noleggio, comunicazione, presentazione in pubblico, nonché estrazione e reimpiego di una parte sostanziale di una banca dati se compiute senza il consenso del costituente allo scopo di trarne profitto.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 171-ter - 1. <i>E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</i></p> <p><i>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive¹⁰ (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

¹⁰ Si veda nota 7.

rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Per quanto riguarda il comma 1, sono puniti, tra gli altri:

alla lettera a) gli atti compiuti in violazione dei diritti di riproduzione e diffusione riferiti alle opere audiovisive o cinematografiche o audiovisive, come pure ai supporti fonografici e videografici;

alla lettera b) le violazioni ai diritti di riproduzione e diffusione nei confronti di opere letterarie, scientifiche, musicali, ecc. comprendendo anche la cosiddetta opera multimediale;

alla lettera f-bis) i comportamenti che costituiscono atti prodromici alla violazione di misure tecniche apposte per la protezione dei diritti;

alla lettera h) gli atti abusivi di alterazione o rimozione delle informazioni elettroniche contenute o incorporate in opere o materiali protetti espressi in forma digitale, ma anche gli atti di distribuzione, comunicazione al pubblico di opere o materiali nei quali le informazioni elettroniche siano state alterate o rimosse.

Il comma 2 prevede le fattispecie aggravanti delle condotte previste al comma 1, mentre il comma 3 prevede una diminuzione delle pene nei casi meno gravi e il comma 4 l'applicazioni di sanzioni accessorie.

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 171 septies - 1. <i>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p>a) <i>ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p> <p>b) <i>salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive¹¹ (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Articolo 171 octies - 1. <i>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p>2. <i>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p> <p>sanzioni interdittive¹² (per una durata non superiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p> <p>altre sanzioni: la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

¹¹ Si veda nota 7.

¹² Si veda nota 7.

Art. 25decies Decreto Legislativo n. 231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Art. 377-bis codice penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p>	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

La condotta illecita consiste nell'usare violenza o minaccia o nell'offrire o promettere denaro o altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle false la persona chiamata di fronte all'autorità giudiziaria a fornire informazioni utilizzabili in un procedimento penale. Il reato si consuma quando vi è l'astensione dal rendere dichiarazioni o quando sono rese le dichiarazioni false.

Art. 25undecies Decreto Legislativo n. 231/01

Reati Ambientali

In ragione dell'elevato e variegato numero di ipotesi di reato inserite nella categoria dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente, anziché predisporre una scheda per ogni illecito penale, analogamente a quanto fatto in relazione ai precedenti articoli del Decreto, si riporta il testo completo dell'art. 25undecies a cui seguirà un commento esplicativo generale.

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all'articolo 256:*
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- c) per i reati di cui all'articolo 257:*
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Con l'introduzione dell'art. 25undecies sono stati responsabilizzati gli enti per i reati previsti e puniti innanzitutto dal cd. **Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)** ed in particolare:

- per quanto concerne gli **scarichi industriali** sono stati sanzionati i superamenti dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- in merito all'attività di **gestione di rifiuti non autorizzata**, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolga attività non consentite di miscelazione di rifiuti,

ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente, i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione;

- in materia di **bonifica dei siti**, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi;
- vengono altresì colpite le attività organizzate per il **traffico illecito di rifiuti**, ed in specie, gli enti che, con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- per quanto concerne **gli obblighi SISTRI** (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), sono state previste e punite le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, così come viene perseguito chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero, l'ente, il cui trasportatore dei rifiuti utilizzi una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

In merito alla convenzione sul **commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** di cui alla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150**, viene qui sanzionato l'ente che trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come l'ente che omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

Viene altresì sanzionato l'ente che detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione; così come l'ente che detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla **flora**, viene sanzionato l'ente che commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento (CE).

Vengono inseriti tra i reati presupposto anche alcuni illeciti previsti dalla normativa sulle **misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** di cui alla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive.

Vengono infine sanzionate alcune ipotesi di inquinamento provocato dalle navi di cui al **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202**. A tal fine viene considerato reato qualsiasi immissione di sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua.

Passando ad analizzare il **sistema sanzionatorio** adottato dal medesimo si riscontra la seguente principale ripartizione fondata sulla gravità delle condotte poste in essere

Sanzione pecuniaria: <u>da 100 a 250 quote</u> , cioè nel minimo da 25.822,84 a 154.937,07 € e nel massimo da 64.536 a 387.342,67 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.	Per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino a 1 anno oppure dell'arresto fino a 2 anni alternativa alla pena pecuniaria
---	--

<p>Sanzione pecuniaria: <u>da 150 a 250 quote</u>, cioè nel minimo da 38.733,00 a 232.405,5 € e nel massimo da 64.536 a 387.342,67 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>	<p>Per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell'arresto fino a 2 anni</p>
<p>Sanzione pecuniaria: <u>da 200 a 300 quote</u>, cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 77.468,52 a 464.811,21 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>	<p>Per i reati sanzionati con la reclusione fino a 3 anni o con la pena dell'arresto fino a 3 anni</p>
<p>Sanzioni pecuniarie: <u>da 300 a 500 quote</u>, cioè nel minimo da 77.468,52 a 464.811,21 € e nel massimo da 129.112 a 774.685,35 €;</p>	<p>Per i reati sanzionati con la reclusione superiore a 3 anni</p>
<p>Sanzione pecuniaria: <u>da 400 a 800 quote</u>, cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €; altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>	<p>In ipotesi di condotta particolarmente riprovevole, quale l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (ex Art. 260, co. II, Codice Ambiente)</p>

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

Art. 25duodecies Decreto Legislativo n. 231/01

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

Reato presupposto	Sanzioni applicabili all'ente
<p>Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare</p> <p>....</p> <p><i>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p>12bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	<p>Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, cioè nel minimo da 25.822,84 a 150.000,00 € e nel massimo da 51.645,68 a 150.000,00 €, (<u>il limite massimo di 150.000,00 è stato fissato dall'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 introduttivo dell'art. 25 duodecies nel Decreto</u>);</p> <p>altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.</p>

Art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146

Reati transnazionali

In merito a tale categoria di reati si ricordano i connotati della transnazionalità: è transnazionale il reato caratterizzato dal fatto che esso “travalica sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo o effettuale), i confini di un singolo Stato, è commesso da un’organizzazione criminale ed è connotato da una certa gravità...”. Non interessa dunque il reato occasionalmente transnazionale, ma quello frutto di un’attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Possiamo raggruppare 4 diverse tipologie di reati:

- a) i reati associativi
- b) i reati di riciclaggio
- c) i reati relativi all’immigrazione clandestina
- d) i reati di favoreggiamento

- a) i reati associativi

Art. 416 c. p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 291-quater - Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74 - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni applicabili all'ente per tali reati

Sanzione pecuniaria:

da 400 a 1000 quote cioè nel minimo da 103.291,36 a 619.748,28 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;

Sanzioni **interdittive** (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inoltre "se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni in tema di riparazione delle conseguenze del reato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 231/01;

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

b) i reati di riciclaggio

Art. 648-bis c. p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni applicabili all'ente per tali reati

Sanzione pecuniaria:

da 200 a 800 quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 206.582,72 a 1.239.496,37 €;

Sanzioni **interdittive** (per una durata non superiore a 2 anni):

interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni:

la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

c) i reati relativi all'immigrazione clandestina

Art. 12 – decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

.....

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Sanzioni applicabili all'ente per tali reati

Sanzione pecuniaria:

da 200 a 1000 quote cioè nel minimo da 51.645,68 a 309.874,14 € e nel massimo da 258.228,4 a 1.549.370,7 €;

Sanzioni **interdittive** (per una durata non superiore a 2 anni):

interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;

altre sanzioni:

la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

d) i reati di favoreggiamento

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Sanzioni applicabili all'ente per tali reati

Sanzione pecuniaria:

fino a 500 quote cioè fino ad un massimo che va da 129.114,2 a 774.685,35 €;

altre sanzioni: la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Art. 187quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico dell'intermediazione finanziaria

Responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abusi di mercato

187-bis. Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni (tali importi sono stati quintuplicati dall'art. 39, comma 3, della L. 262/05 e pertanto la sanzione è oggi quantificata in un minimo di 100.000 fino ad un massimo di 15 milioni di euro, fatti salvi gli aumenti di cui al successivo 5° comma) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Sul piano della condotta illecita la fattispecie in esame appare sostanzialmente sovrapponibile a quella del delitto di abuso di informazioni privilegiate sanzionato dall'art. 184 TUF (si vedano le pagg. 38-39 del presente Allegato). La differenza principale riguarda la rilevanza del comportamento del c.d. *insider secondario*, che, sanzionato sul piano amministrativo dall'art. 187 bis, comma 4, TUF, non assume più invece alcun rilievo sotto il profilo penale.

Stante la corrispondenza del fatto punibile, ci si limita in questa sede a fare richiamo a quanto già in precedenza osservato in relazione al delitto di abuso di informazioni privilegiate quanto all'individuazione dei soggetti attivi del reato (c.d. *corporate insider*, *socio insider*, *temporary insider* ed *insider criminale*), nonché alla differenza tra le condotte di c.d. *trading*, *tipping* e *tuyautage*.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, l'ambito di applicazione dell'illecito amministrativo appare più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 184, posto che esso risulta punibile, ai sensi del comma 4, anche a titolo di colpa, dal momento che l'illecito sussiste anche nell'ipotesi in cui il soggetto ponga in essere l'operazione potendo semplicemente conoscere, in base a ordinaria diligenza, il carattere privilegiato dell'informazione.

187-ter. Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni (tali importi sono stati quintuplicati dall'art. 39, comma 3, della L. 262/05 e pertanto la sanzione effettiva è oggi quantificata in un minimo di 100.000 fino ad un massimo di 25 milioni di euro, fatti salvi gli aumenti di cui al successivo 5° comma) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato si distingue dall'analoga ipotesi delittuosa in modo più marcato di quanto non avvenga con riferimento alle due fattispecie di *insider trading*.

In particolare, con riferimento alla condotta illecita, l'ipotesi della manipolazione informativa risulta essere ben più ampia rispetto a quella descritta dall'art. 185 TUF (si veda pag. 40 del presente Allegato) posto che si sanziona la semplice diffusione "tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo" di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; in tal modo il legislatore sanziona la mera diffusione di notizie false o fuorvianti che non solo forniscano, ma che siano altresì "suscettibili di fornire" indicazioni fuorvianti agli investitori, senza alcun collegamento – quantomeno in termini di pericolo – con rischi di condizionamento del mercato.

Il requisito della idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del mercato difetta, altresì, con riferimento alle ipotesi di manipolazioni operative, in relazione alle quali il legislatore si limita ad elencare una serie di comportamenti connotati da fraudolenza; il riferimento è, in particolare, alle operazioni od ordini atti a fornire informazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; alle operazioni

od ordini che consentono, in virtù dell'agire sinergico di più soggetti, di alterare il prezzo di strumenti finanziari; operazioni od ordini di compravendita ingannevoli.

Contribuiscono ad identificare le manipolazioni di mercato le indicazioni fornite dalla Consob all'art. 43 del Regolamento Mercati di cui alla Delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Aspetto decisamente rilevante riguarda l'operatività, rispetto all'ipotesi di illecito amministrativo di manipolazioni di mercato (non rispetto al reato), delle cd. "prassi di mercato ammesse": trattasi, ai sensi di quanto dispone l'art. 180, lett. c) del TUF, di "prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003" e che, una volta appunto siano riconosciute, eliminano l'illiceità della fattispecie.

Si precisa che allo stato non è ancora stata ufficialmente riconosciuta alcuna prassi da parte della Consob, ma è stata presentata istanza all'Autorità in tal senso con riferimento all'attività di *liquidity providing* sul mercato di Borsa Italiana.

Con riferimento all'**elemento soggettivo**, la fattispecie in esame – così come l'altra ipotesi di illecito amministrativo – è punibile anche a titolo di colpa.

Sanzioni applicabili all'ente per tali illeciti amministrativi

In relazione a tali illeciti manca una determinazione per quote della sanzione in capo all'ente. L'articolo 187-*quinquies*, nell'indicare laconicamente che l'ente è "responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti", non fornisce una determinazione della sanzione amministrativa prevista in capo ad esso, per quanto prevalga l'interpretazione, già sposata dalla Consob, in base alla quale l'ente è responsabile nella stessa misura della sanzione pecuniaria comminata alla persona fisica autrice dell'illecito amministrativo. Si ricorda, in proposito, che a comminare tali sanzioni amministrative provvede direttamente la Consob nell'esercizio del potere sanzionatorio conferitole dall'articolo 187-*septies* del TUF. Ciò premesso, le sanzioni pecuniarie previste:

Illecito amministrativo presupposto	Sanzione pecuniaria
187bis. Abuso di informazioni privilegiate	da 20.000 a 3 milioni di €
187ter. Manipolazione del mercato	da 20.000 a 5 milioni di €

NB Le sanzioni amministrative pecuniarie previste possono essere **umentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito** quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.